



TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE TERZA CIVILE
DELLE PROCEDURE CONCORDATARIE E INDIVIDUALI

Il tribunale di Monza, sezione terza Civile, composto dai magistrati:

Presidente relatore

Giudice

Giudice

riunito in camera di consiglio in data 8 maggio 2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento n. 346-1/2024 per la liquidazione controllata del sovraindebitato ex art. 268, comma 1, D.Lgs 14/2019, in attuazione della L. 155/2017, aggiornato al D.Lgs 83/2022, promosso con ricorso depositato in data 02/12/2024 dal sig.

dall'Avvocato

rappresentato e difeso

per il quale è stato nominato OCC

CONCLUSIONI

"CHIEDE

All'Ill.mo Giudice del Tribunale di Monza ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di liquidazione controllata ex art. 268 e 269 CCII:

- **Dichiarare aperta**, con sentenza, la procedura di Liquidazione Controllata del signor
- **Nominare** il Liquidatore preposto;
- **Disporre** che non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;
- **Revocare** le eventuali cessioni del quinto/pignoramenti gravanti sullo stipendio mensile



- **Stabilire** idonea pubblicità alla domanda ed al decreto;
- **Ordinare** l'eventuale trascrizione del decreto a cura del Liquidatore;
- **Fissare** il limite dell'importo necessario per il sostentamento familiare in €. 1.475,00 su base mensile, o nella diversa somma, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia e/ o secondo equità;
- **Dichiarare** sottratti alla Liquidazione i beni mobili del Debitore rientranti nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c.
- **Autorizzare** il signor _____ a mantenere attivo il conto corrente bancario acceso presso _____ su cui viene accreditato mensilmente l'importo corrisposto dal datore di lavoro,
- **Fissare** nel termine di anni tre (ovvero n. 36 mesi), a decorrere dalla sentenza di apertura della Liquidazione Controllata, il tempo di esecuzione della Liquidazione;
- **Sospendere** con il deposito della presente domanda, ai soli effetti del concorso, il corso legale degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della Liquidazione, ad eccezione dei crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli artt. 2740, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, C.C."

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato il 02. Dicembre 2024 il sig. _____ ha chiesto l'apertura della procedura di liquidazione controllata, atteso l'oggettivo e perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte che non ha consentito e non consente, tutt'ora, di adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze pattuite come da definizione di sovraindebitamento contenuta nell'art. 2 del CCII.

Al ricorso è stata allegata la relazione redatta dal Gestore della Crisi, _____ la quale ha esposto la propria valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore e attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.

La giurisdizione

Sussiste la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento (UE) 2015/848 del 20 maggio 2015 e va dichiarata la natura principale della presente procedura ai sensi dell'art. 26 comma 4 CCII, atteso che, dal ricorso e dalla relazione del Gestore, emerge che il _____ presuntivamente individuato nel luogo di residenza abituale del debitore, è sito in Italia da almeno sei mesi antecedenti il deposito della domanda di apertura, in mancanza di elementi contrari all'operare della presunzione posta dall'art. 3 comma 1 paragrafo 4.

La competenza

Sussiste la competenza del Tribunale di Monza, ai sensi dell'art. 27, comma 2, richiamato dall'art. 65 del CCII, poiché il ricorrente risiede in _____ comune ricompreso nel circondario del Tribunale di Monza.

L'adeguatezza delle produzioni documentali e della relazione del Gestore



Va considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura della liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2 CCII, è soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario, in particolare alla disciplina prevista per la liquidazione giudiziale, nei limiti di compatibilità.

La soluzione delle situazioni di crisi e sovraindebitamento, per volontà del legislatore, è stata affidata ad un corpo unico di norme, denominato, significativamente, Codice della Crisi e del sovraindebitamento, imponendo così l'applicazione sistematica e non parcellizzata dei singoli "quadri" e delle singole norme ad esse specificatamente dedicate.

Nel rinnovato contesto normativo, portata fondamentale va attribuita ai principi generali, tra i quali spicca il dovere di buona fede e correttezza espresso dall'art. 4 che impone al debitore *"... di illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate anche nella composizione negoziata e allo strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza prescelto"*.

Componente imprescindibile del dovere di correttezza è quello di cooperare con gli organi della procedura, affinché questa raggiunga i propri scopi, ossia liquidare il patrimonio del debitore (art. 2 comma *bis*) in tempi rispettosi della ragionevole durata della stessa (art. 5 comma 4).

Tale premessa, implica che anche l'individuazione del corredo documentale minimo non può limitarsi a quello restrittivamente indicato dagli artt. 268 e 269 CCII, per la verifica dei presupposti¹, ma, deve coordinarsi con l'obbligo di completa *"disclosure"* imposto dal citato art. 4 CCII.

L'obbligo di trasparenza e cooperazione onera, dunque, anche gli organi della procedura nominandi, considerata la necessità di offrire il supporto documentale utile all'adozione dei provvedimenti iniziali del G.D. ex art. 268 comma 4 e all'esecuzione delle attività preliminari del liquidatore ex art. 272.

In conclusione, la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa, come nel caso di specie, è costituita da:

- 1) le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, accompagnate dalla produzione ovvero attestata disamina degli estratti dei conti correnti bancari e/o postali degli ultimi cinque anni, anche in funzione delle valutazioni spettanti al liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;
- 2) la relazione sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria aggiornata alla data del deposito;
- 3) l'inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato particolareggiato ed estimativo delle attività), necessario ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2, lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCII;
- 4) la idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi o, quantomeno, l'esito della richiesta effettuata dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice;
- 5) l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei crediti e delle rispettive cause di prelazione nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse del titolo da cui sorge il diritto, con apposita indicazione del domicilio informatico digitale di coloro tra questi che ne sono muniti;

¹ Ricorrere del sovraindebitamento – esclusione dell'operatività delle altre procedure di risoluzione della crisi e dell'insolvenza – esaustività e ragionevolezza della relazione del Gestore della Crisi



6) la relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione, di cui all'art. 94 comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274 CCII;

7) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia, ai fini della tempestiva adozione da parte del G.D. del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4, lett. b) CCII);

8) la documentazione ulteriore, eventualmente richiesta dal Tribunale, a fronte di incongruenze o profili di criticità emergenti dall'esame della relazione dell'O.C.C. sulla consistenza del passivo e all'attivo del ricorrente (a titolo esemplificativo, circolarizzazione dei crediti, visure patrimoniali, estratti conto).

Il debitore e il Gestore della Crisi nominato hanno depositato ovvero illustrato nel corpo del ricorso e della relazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per l'esame nel merito della domanda.

La relazione del Gestore dà atto del compiuto esame delle dichiarazioni dei redditi, di tutti gli estratti conto, delle verifiche eseguite mediante accesso al cassetto fiscale e mediante consultazione dei carichi erariali e previdenziali pendenti, delle visure pra e delle richieste di informazioni presso l'ufficio esecuzioni immobiliari e ha attestato, ai sensi dell'art. 268, comma 3, CCII, (con relazione integrativa depositata il 21/01/2025) che allo stato è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori in percentuale.

La relazione è dunque adeguatamente motivata e rispondente ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, CCII.

In particolare, sono state prodotte le richieste effettuate ai sensi dell'art. 269 comma 3 del Codice e le circolarizzazioni eseguite.

I presupposti per l'apertura della procedura: l'inapplicabilità di altre procedure concorsuali e il sovraindebitamento

Come emerge dalla relazione e dalla documentazione allegata, il ricorrente sig. _____ è un impiegato a tempo indeterminato presso la _____ con reddito mensile lordo pari ad € 2.045,00.

Pertanto, è esclusa l'applicabilità del diverso istituto della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza, sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c), 66 e 268 c. 1 CCII il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio.

Dall'esame del fascicolo telematico relativo al procedimento unitario inoltre non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV del CCII.

Ricorre, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), CCII un effettivo stato di sovraindebitamento nella forma dell'insolvenza atteso che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte.



L'insolvenza emerge dal confronto tra la consistenza e la natura del passivo e la consistenza e la natura del proprio patrimonio, che risulta insufficiente a garantire l'integrale pagamento dei creditori privilegiati e chirografari in considerazione dell'ingente debito maturato, della assenza di beni immobili e di beni mobili registrati e dell'inesistenza di crediti.

Più specificatamente risulta che, con l'esclusione del credito prededucibile del Gestore e del nominando liquidatore, il passivo del debitore è pari ad **€ 160.439,92**, come da tabella che segue:

	IMPORTO
	2.813,73
	156.999,29
	626,90
TOTALE DEBITI	160.439,92

Il tutto oltre le spese di attivazione della procedura di liquidazione controllata paria € 5.050,00

Il patrimonio del debitore è invece costituito da:

A.) NON vi sono beni immobili.

B.) NON vi sono beni mobili registrati.

C.) Conto Corrente

31/08/2024 pari ad €. 171,92.:

con un saldo disponibile al

Il ricorrente ha esposto che il nucleo familiare è composto da sé medesimo.



Il ricorrente ha, inoltre, allegato l'ammontare delle spese medie che mensilmente deve sostenere in correlazione al suo mantenimento, quantificandole in complessivi euro 1475,00 mensili, come da tabella che segue:

SPESE DI SOSTENTAMENTO FAMILIARE MENSILI –	
SPESA per le seguenti voci	
A.	MENSILE
Vitto	€ 300,00
Luce / Gas / Acqua (mensile) – TARI	€ 50,00

Affitto e spese condominiali	€ 645,00
Farmaci – spese sanitarie - dentistiche	€ 17,00
Abbigliamento - calzature	€ 46,00
Attività ludico/sportive	€ 67,00
Assegno mantenimento figlia	€ 300,00
Trasporti pubblici	€ 50,00
Telefono-Internet	€ -
TOT. Mensile (A)	€ 1.475,00

Il ricorrente, in relazione alla situazione debitoria, al patrimonio immobiliare e mobiliare ed alla capacità reddituale dello stesso, formula una proposta di Piano di Liquidazione come segue:

il sig. _____ mette a disposizione dei creditori:

- l'importo di €. 400,00 su base mensile a titolo di crediti futuri e, nell'arco temporale di anni tre, versando, pertanto, un complessivo di €. 14.400,00.

Quanto alla genesi della attuale insolvenza, essa viene ricostruita dal Gestore in aderenza alle allegazioni contenute nel ricorso, perché ritenuta giustificata sulla base dei documenti prodotti e delle verifiche eseguite.

La causa del sovraindebitamento è da ascrivere “... alla triste vicenda familiare che ha dovuto affrontare a partire dall'anno 2010, quando ha stipulato un contratto di mutuo cointestato con la sua ex compagna



finalizzato all'acquisto di un immobile sito in luogo in cui entrambi lavoravano. Nell'anno 2011, i mutuatari scoprirono che la loro figlia era affetta da un disturbo dell'attenzione, da discalculia e disortografia, essendo due dipendenti con due stipendi mediocri, i sigg.ri provarono ad entrare nelle liste del SSN per effettuare le terapie necessarie per la figlia, tuttavia, non ricevendo riscontro dopo un anno decisero di mettersi in graduatoria presso un centro privato semi mutuale.

Nel 2012, iniziarono a pagare una rata di €. 300,00 al mese per sostenere i costi delle terapie presso il predetto centro, a tale spesa devono aggiungersi le ulteriori spese, ossia, la rata di €. 500,00 del mutuo e €. 250,00 mensili per le spese condominiali.

La sig.ra nel medesimo anno veniva licenziata, per i primi mesi il sig. è riuscito a pagare ogni spesa, in quanto ha deciso di utilizzare i risparmi ma, nel giro di poco tempo i risparmi finirono ed il nucleo familiare, composto da n. 3 persone ha iniziato a vivere con il solo stipendio del ricorrente, pari ad €. 1.100,00 mensili.

Il sig. allora, decideva di richiedere una rinegoziazione della rata del mutuo ma, riceveva riscontro negativo.

Nell'anno, il ricorrente ha scoperto che la sua compagna era diventata ludopatica e si è ritrovato con debiti di varia natura accumulati nel corso degli anni dalla sig.ra, nell'anno 2019 stante, le predette motivazioni, il sig. lasciava la casa coniugale per andare a vivere altrove.

Nel giro di poco tempo, l'immobile del sig. e della sig.ra veniva messo all'asta ed il ricorrente si ritrovava a dover sostenere una serie di spese necessarie per il suo sostentamento e per quello della figlia.all'attività di agente di commercio del sig. che non riusciva ad assolvere, con gli emolumenti percepiti, alle spese legate alla propria professione e ciò lo ha portato ad indebitarsi con il fisco, che ha intrapreso una procedura esecutiva nei confronti del suo conto corrente. Da quel momento i coniugi non sono più riusciti a pagare le rate del mutuo casa che veniva pignorata e venduta all'asta e a pagare i debiti fiscali”.

In conclusione, il Gestore ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dal ricorrente a corredo della domanda, documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del debitore, nonché l'ammontare dei debiti, ed ha sufficientemente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

L'apertura della procedura di liquidazione controllata familiare: i comandi giudiziali

Per quanto detto, sussistono tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti e, ai sensi dell'art. 270, comma 2, lett. b), CCII, il gestore designato dall'OCC deve essere nominato liquidatore.

Può invece essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270, comma 2, lett. c), poiché trattasi di domanda proposta dai debitori ed i documenti oggetto del comando sono già stati depositati.

Deve considerarsi poi che effetto automatico dell'apertura della procedura è il divieto di inizio o prosecuzione delle esecuzioni individuali o cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCII.

Con riguardo alla durata della procedura di liquidazione controllata, deve osservarsi, che la procedura non potrà chiudersi finché vi siano dei beni da liquidare a soddisfacimento dei creditori e che, pertanto, anche se la richiesta di esdebitazione potrà essere valutata alla scadenza dei tre anni dalla dichiarazione di apertura, sarà possibile proseguire nelle attività e nell'eventuale apprensione della quota di reddito della debitrice e di ogni utilità sopravvenuta.



P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 270 CCII,

- 1) **dichiara** aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di
- 2) **nomina** Giudice Delegato per la procedura la
- 3) **nomina** liquidatore
- 4) in relazione alla procedura di liquidazione, **assegna** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, CCII;
- 5) **ordina** al ricorrente ed a qualunque terzo ne sia in possesso senza valido titolo di consegnare al liquidatore nominato tutti i beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
- 7) visto l'art. 270, c.2 lett. e), CCII a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente il conto corrente intestato alla procedura;
- 8) **dà atto**, ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 CCII, che nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
- 9) **dispone** che il liquidatore, in relazione alla procedura di liquidazione controllata:
 - pubblichi la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Monza o del Ministero della Giustizia, con modalità idonee a salvaguardare la privacy per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti non direttamente coinvolti;
 - proceda, entro trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza, all'aggiornamento dell'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 272, comma 1, CCII;
 - proceda, non oltre il termine di novanta giorni dall'apertura della liquidazione, alla redazione dell'inventario dei beni soggetti alla liquidazione in conformità al disposto dell'art. 268 comma 4, **in tutti gli, eventuali, immobili occupati a qualsiasi titolo dal debitore** e alla predisposizione del programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, CCII;
 - predisponga, scaduti i termini per la proposizione delle domande ex art. 270, comma 2, lett. d) CCII, la formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273, comma 1, CCII;
 - informi immediatamente il Giudice Delegato delle valutazioni effettuate con riferimento agli eventuali contratti pendenti e delle eventuali iniziative giudiziali recuperatorie, restitutorie o revocatorie da intraprendere nonché delle modifiche della situazione economica e reddituale del debitore e di ogni circostanza rilevante ai fini dell'esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII;



Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente della presente sentenza a parte debitrice, nonché all'OCC/Liquidatore nominato.

Così deciso in Monza nella camera di consiglio del giorno 8 maggio 2025.

Il Presidente estensore



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA



PROTEZIONE SOCIALE ITALIANA
ENTE DEL TERZO SETTORE

